

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 18 FIGURE PROFESSIONALI RUOLO AMMINISTRATIVO CATEGORIA BS OCCORRENTE AD ATS INSUBRIA.

Art. 1 - Oggetto del servizio di somministrazione

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura di N. 18 figura professionali amministrative categoria BS da assegnare alle diverse sedi di ATS per un periodo di lavoro determinato.

Si precisa che il fabbisogno di personale di ATS INSUBRIA potrà variare da un minimo di 10 a un massimo di 18 figure professionali e che le sedi di lavoro potranno essere le province di Como e Varese corrispondenti al territorio di ATS INSUBRIA.

Si precisa quanto segue:

- **tipologia e durata incarico:** contratto di somministrazione per esigenze di carattere straordinario.

La durata presunta dell’incarico è di 4 mesi a decorrere **dal 01/08/2021 fino al 30/11/2021**, con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso dell’ATS, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi effettuati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..

Al riguardo è opportuno che la ditta aggiudicatrice stipuli contratti di lavoro con gli operatori che svolgeranno il servizio per una durata massima di due mesi rinnovabili fino alla scadenza contrattuale (6 mesi), in quanto l’ATS potrebbe recedere anticipatamente.

Il fabbisogno stimato di ore di lavoro per il periodo di 4 mesi è il seguente:

- n. 11.232 ore di lavoro diurno;

Si fa presente che il contratto avrà decorrenza dalla data fissata dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Umane nella comunicazione di affidamento del Servizio, previo colloquio positivo con il personale proposto dalla ditta;

- **titolo di studio:** superamento di almeno un biennio di scuola superiore dopo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- **competenze richieste:** conoscenza informatiche di base, esperienza in ambito di call center o accettazione servizi prenotazione;
- **l’orario di lavoro è il seguente:** dalle 8.30 alle 16.30; all'interno di tale fascia verrà articolato l'orario di lavoro per un massimo di 36 ore settimanali divise nel seguente modo : una giornata settimanale a 7 ore e altre 4 giornate lavorative da 7,25 ore. Sono previsti 30 minuti di pausa giornalieri (di norma dalle 12.30 alle 13.00). L’attività si svolgerà su turnazione. Gli orari possono essere soggetti a modifiche in base alle esigenze dell’azienda utilizzatrice ATS INSUBRIA previa comunicazione della stessa. Sono assicurati i riposi di legge . Richiesta disponibilità a prestare lavoro straordinario secondo necessità dell’azienda utilizzatrice ATS INSUBRIA. La sede di lavoro può variare in base alle esigenze dell’azienda ATS INSUBRIA in riferimento al

- **il trattamento contrattuale** per gli operatori amministrativi è quello previsto per il livello iniziale della categoria "BS" dal CCNL del personale del Comparto Sanità vigente.
Per una migliore formulazione dell'offerta:
 - si unisce tabella relativa al trattamento economico della categoria professionale "BS" precisando che il rapporto è disciplinato ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il ricorso al lavoro temporaneo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
Le ditte concorrenti dovranno osservare i principi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché i principi sanciti dal D.Lgs. n. 276 del 10.09.03.
L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto disciplinato dal presente capitolato, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 3 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato, la ditta dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8.

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro verrà esercitata dalla ditta.
L'ATS comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70.
La ditta porterà a conoscenza dell'ATS tutte le comunicazioni inerenti al prestatore di lavoro affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari la ditta intende siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art. 5 – Assenze per malattia

Nel caso di assenza per malattia, la ditta aggiudicataria deve darne comunicazione all'amministrazione entro massimo 3 giorni. Per l'assenza per malattia per un periodo superiore a 7 giorni di uno o più dipendenti somministrati, previa specifica richiesta della ATS, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla sostituzione con analoga figura professionale.

Art. 6 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o alla ditta, previa tempestiva comunicazione da inoltrare all'ATS, l'impresa stessa dovrà sostituire il lavoratore al massimo entro 7 giorni lavorativi.
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, la ditta sarà tenuta con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa del prestatore di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione dello stesso al massimo entro 5 giorni lavorativi, previa richiesta esplicita dell'ATS.
Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 20% della durata del contratto di fornitura, la ditta si impegna a sostituire il lavoratore.

Art. 7 - Penali

La ditta sarà tenuta a risarcire l'ATS del danno causato da ogni inadempienza.
L'ATS, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- a) mancato rispetto del termine di comunicazione dell'assenza di un dipendente di cui all'art. 5 e art. 6 del presente capitolato: € 200,00.=
- b) per ogni contestazione per servizio qualitativo/quantitativo ritenuto non conforme al contratto: € 400,00.=
- c) per l'inosservanza agli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, penale che verrà valutata caso per caso in rapporto alla gravità della inadempienza : fino a € 500,00.=

Art. 8 Contestazioni di addebito

Per l'erogazione delle penali si applicherà la seguente procedura:

L'ATS invierà tempestivamente segnalazione alla ditta la quale si riserva la facoltà di controdedurre tassativamente entro 48 ore.

In caso di mancata risposta o qualora le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificative dell'accaduto, si procederà all'applicazione della prevista penalità, mediante decurtazione dell'importo in fase di liquidazione delle fatture.

Art. 9 Liquidazione fatture - Pagamenti

Le fatture mensili, dovranno essere inviate alla sede territoriale di Como dell'ATS, come di seguito specificato:

ATS dell'Insubria

codice IPA: atsin

codice univoco ufficio: 9ZTIFF

nome ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como

cod. fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126

Partita IVA: 03510140126

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente Responsabile o del Direttore dell'esecuzione del contratto laddove nominato; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto – divieto di subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere sotto qualsiasi titolo, né tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 12 - Cessione dei crediti derivanti da contratto

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui

oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'ATS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ATS.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'ATS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione.

L'ATS cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Art. 13- Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata sottoscritta in forma elettronica. Si precisa che le eventuali relative spese sono a carico della ditta aggiudicataria.

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato.

Art. 14 Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
3. l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS che affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente il service oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui l'ATS dovesse chiedere la prosecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali, come previsto dall'art. 2, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni previste nel presente articolo per un periodo non inferiore a quello di estensione dei termini di scadenza.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l'ATS potrà procedere ex art. 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare, a spese del fornitore inadempiente la continuità della fornitura nei seguenti casi:

- interruzione del contratto;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- violazione a norme e/o principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di comportamento dell'Amministrazione, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'Amministrazione e/o nel Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali, allegato 3 al Disciplinare, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 1751 del 17/06/2019.

Ai sensi dell'art. 9 -bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. Gli eventuali maggiori oneri che l'ATS dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura dei beni aggiudicati alla ditta inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verrà addebitato alla medesima ditta inadempiente, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare.

Nel caso in cui le inadempienze da parte della ditta comportassero evidenti disservizi, si procederà al risarcimento del danno ulteriore.

In quest'ultimo caso e nel caso che eventuali altri crediti non fossero sufficienti al rimborso dell'intero danno, l'ATS inoltrerà a mezzo raccomandata A.R., nota per quanto dovuto dalla ditta inadempiente, che dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla notifica dell'addebito.

Art. 16 - Responsabilità

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione delle prestazioni, dell'operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in esecuzione della stessa. Inoltre è fatto obbligo alla Ditta di mantenere l'ATS. sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste di danni nei confronti dell'ATS medesima, per violazioni di leggi o regolamenti da parte dello stesso appaltatore o dei suoi dipendenti.

Art. 17 - Fallimento, procedure concorsuali

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, l'ATS potrà recedere dal contratto mediante notifica a mezzo raccomandata A/R a datare dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS, verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 18 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.L.vo 163/2006. Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 - sexies della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i.. Decorso i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, l'ATS avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte della nuova ditta che subentrerà.

Art. 20 - Riservatezza

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 21 - Trattamento dei dati forniti dalla ditta concorrente

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'A.S.L. esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS dell'Insubria.

Art. 22 – Caso di morte del fornitore

In caso di morte del titolare della ditta fornitrice, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi.

L'ATS avrà altresì la facoltà di ritenere immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'ATS ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione, per la prosecuzione del contratto.

Art. 23 – Foro Competente

In caso di controversie di qualsiasi natura sarà esclusivamente competente il Foro di Varese.

Art. 24 – Norme finali

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non esplicitamente ivi previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Allegato: tabella relativa al trattamento economico della categoria professionale "BS".

Il presente capitolato d'appalto si compone di n. 24 articoli e di n. 1 allegato redatti su complessivi n. 07 fogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste da tutti gli articoli (dal n. 1 al n. 24) del presente capitolato.

N.B. Il presente documento deve essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa).